



Il federalismo fiscale

Osservatorio legislativo interregionale

7 e 8 aprile 2011

A cura di:

Aurelia Jannelli, Gelsomina Agricola, Antonella Boffano, Claudia Parola,

Franco Turigliatto

La Costituzione

Art. 119 (1948)

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Art. 119 (2001)

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti".

La legge e i decreti legislativi già pubblicati

- Legge delega n. 42/2009

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione

- d. lgs. n. 85/2010 [*Federalismo demaniale*]

Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42

- d. lgs. n. 156/2010 [*Roma capitale*]

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale

- d. lgs. n. 216/2010 [*Fabbisogni standard*]

Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province

- d. lgs. n. 23/2011 [*Federalismo municipale*]

Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale

A stylized, colorful illustration of a government building with three flags (blue, white, and red) flying from the top. In the foreground, there is a map of Italy in shades of green and yellow. The background consists of soft, light blue clouds. The overall style is clean and modern.

I decreti legislativi ancora da pubblicare o in discussione

- Autonomia tributaria di regioni e province;
- Perequazione e rimozione degli squilibri economici e sociali;
- Sanzioni e premi per regioni, province e comuni;
- Armonizzazione dei sistemi contabili.



Glossario

SPESA O COSTO STANDARD

Si intende il costo di un determinato servizio che avvenga nelle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza garantendo i livelli essenziali di prestazione. In altri termini, si tratta di individuare il peso giusto che devono avere l'assistenza, la sanità e la scuola nei bilanci pubblici per funzionare adeguatamente senza lasciare spazi allo spreco, garantendo contemporaneamente però a tutti i livelli adeguati dei servizi suddetti. Nella legge il costo standard è definito prendendo a riferimento la regione più "virtuosa", cioè i costi efficienti a cui essa presta i servizi. La determinazione dei costi standard tuttavia appare di assai difficile elaborazione: i parametri dovranno, infatti, tenere conto non solo delle dimensioni di una popolazione, ma anche delle sue caratteristiche (per es., l'incidenza della popolazione anziana).

SPESA STORICA

Rappresenta l'ammontare della spesa che storicamente si è consolidata nell'amministrazione delle diverse regioni al fine di assolvere le tre funzioni essenziali: la sanità, l'istruzione e l'assistenza. Le risorse per effettuare queste spese sono derivate dai trasferimenti dello Stato alle regioni. La "spesa storica" è dunque il criterio-base dell'attuale sistema di finanza derivata, per cui ogni ente territoriale riceve finanziamenti parametrati alla spesa in precedenza sostenuta. Più genericamente con spesa storica si intende anche l'insieme delle spese consolidate nel tempo di un Ente pubblico.

Glossario (*segue*)

FABBISOGNO STANDARD

Nel linguaggio economico il fabbisogno standard indica il costo necessario a soddisfare le esigenze di un fruitore medio di un dato bene o servizio.

FEDERALISMO DEMANIALE

Per federalismo demaniale si intende il trasferimento dei beni del demanio pubblico dello stato alle Regioni e agli Enti locali e fa riferimento al primo dei decreti di attuazione previsti all'articolo 19 della legge 42 del 200983. Esso prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni possano chiedere l'attribuzione a titolo non oneroso di beni già individuati a tal fine dallo Stato, in base ai principi di sussidiarietà, di adeguatezza, della capacità finanziaria, della semplificazione e della correlazione con competenze e funzioni.

FISCALITA' DI VANTAGGIO O DI SVILUPPO

La fiscalità di vantaggio è rappresentata da quelle norme che introducono particolari condizioni fiscali (per esempio incentivi) in alcune aree per favorire lo sviluppo di determinate regioni e territori per la creazione di nuove imprese, al fine di ridurre gli squilibri tra le diverse parti del paese. Tali norme devono però ottemperare alla disciplina dell'Unione Europea.



Glossario (*segue*)

FONDO PEREQUATIVO

È rappresentato dalle risorse necessarie da accantonare per assicurare livelli adeguati di sanità, scuola e assistenza in quelle regioni che hanno minor gettito fiscale, rispetto sistema di finanza derivata, cioè basato sui trasferimenti dello stato centrale. Alcune regioni, per esempio, sono molto popolose, ma il contesto delle attività produttive e dei redditi determina un basso gettito fiscale. La perequazione è di tipo **orizzontale** quando viene previsto un meccanismo in cui le risorse passano direttamente da una regione all'altra; è di tipo **verticale** quando le risorse sono erogate centralmente dallo stato. L'attuale legge norma un fondo perequativo strettamente verticale.

LEP (LIVELLI ESSENZIALI PRESTAZIONI)

LEP è l'acronimo che indica i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Con l'acronimo LEA invece si indicano i livelli essenziali riferiti alla sola assistenza sanitaria.

OBIETTIVI DI SERVIZIO

Gli obiettivi di servizio sono quelli a cui le amministrazioni territoriali devono tendere e sono riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi in tutto il Paese e alle funzioni fondamentali degli Enti locali.

Glossario (segue)

PATTO DI CONVERGENZA

E' un nuovo istituto introdotto dall'articolo 18 della legge sul federalismo fiscale. Ha la funzione di garantire il coordinamento dinamico della finanza pubblica ed è finalizzato a realizzare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo.

PATTO DI STABILITA' E CRESCITA

Il Patto di stabilità e crescita è costituito da una serie di vincoli economici e finanziari definiti dalla Comunità Europea, rappresentando l'elemento cardine delle sue scelte di politica economica.

“Gli Stati membri dell’Unione europea hanno sottoscritto l’obiettivo comune di non generare disavanzi eccessivi, attraverso il raggiungimento di un saldo del conto delle pubbliche amministrazioni prossimo al pareggio o in avanzo, rafforzando, a tal fine, le misure di coordinamento delle politiche economiche e di sorveglianza e istituendo, per i disavanzi eccessivi, un meccanismo sanzionatorio di carattere semiautomatico. Il parametro di riferimento principale per la valutazione del disavanzo è rappresentato dall’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni”.

PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' E COESIONE SOCIALE

Principio in base a cui vengono destinate risorse aggiuntive a favore di una data regione e degli enti locali, per favorire sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale.



Glossario (*segue*)

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

Composta da quindici senatori e da quindici deputati, il cui Presidente è nominato tra i componenti stessi dal Presidente del Senato e quello della Camera di intesa tra loro, esprime i pareri sugli schemi dei Decreti legislativi e verifica lo stato di attuazione della legge sul federalismo fiscale.

COMMISSIONE TECNICA PARITETICA PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

È composta da trenta membri, di cui metà rappresentanti tecnici dello Stato e metà da rappresentanti tecnici degli Enti territoriali e da un rappresentante tecnico della Camera, uno del Senato e uno delle assemblee legislative regionali e provinciali. Ha il compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei contenuti dei Decreti legislativi. La COPAFF si è insediata il 29 settembre del 2010.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Composta da undici membri designati dai Presidenti delle due Camere, effettua indagini e ricerche, con consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, al fine della valutazione dell'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni ed esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno.

Iter attuativo della legge delega

- **Entro ventiquattro mesi** dall'entrata in vigore della legge, il Governo dovrà varare uno o più decreti legislativi attuativi, di cui **almeno uno entro un anno**;
- entro i **successivi due anni** potranno essere varati interventi integrativi e correttivi;
- un altro **periodo transitorio di cinque anni** è previsto per il passaggio **dalla spesa storica a quella standard**; esso può prolungarsi di altri cinque anni in casi straordinari di significativa e giustificata insostenibilità per qualche regione;
- è istituita una Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale che sarà sciolta al termine della fase transitoria;
- entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale al fine di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione dei decreti legislativi;
- i decreti legislativi dovranno prevedere **l'istituzione**, nell'ambito della Conferenza Unificata, **della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica** come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di cui faranno parte i rappresentanti dei diversi livelli istituzionali.

La legge delega. Principi e criteri

- **Autonomia di entrata e spesa** e maggiore responsabilizzazione di tutti i livelli di governo;
- **lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo** e concorso di tutte le pp.aa. al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;
- **razionalità e coerenza dei singoli tributi**;
- **coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali** nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale con l'introduzione di meccanismi premiali;
- **principio della territorialità**, nel rispetto del principio di solidarietà, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, in base al quale le risorse derivanti dai tributi e dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle partecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
- **determinazione del costo e del fabbisogno standard** quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica;

La legge delega. Principi e criteri (*segue*)

- **definizione degli obiettivi di servizio** cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o funzioni fondamentali riconducibili all'art. 117, secondo comma, lett. m) e p), Cost.;
- salvaguardia del **criterio della progressività del sistema tributario**;
- **superamento graduale**, per tutti i livelli istituzionali del criterio **della spesa storica** a favore:
 - del **fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali** che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e delle funzioni fondamentali;
 - della **perequazione della capacità fiscale per le altre funzioni**;
- esclusione della medesima imposizione sul medesimo presupposto, salvo le addizionali della legge statale o regionale;
- **tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e beneficio connesso alle funzioni esercitate**, al fine di favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e responsabilità amministrativa;
- istituzione a favore degli enti locali di **compartecipazioni al gettito** dei tributi e delle compartecipazioni regionali;

La legge delega. Principi e criteri (*segue*)

- esclusione di interventi sulle base imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; lo stato potrà effettuare interventi su queste fattispecie solo a parità di funzioni conferite e solo se contestualmente è prevista completa compensazione e previa quantificazione finanziaria delle predette misure;
- **principio di efficienza nell'accertamento e riscossione fiscale** attraverso strumenti che assicurino **l'accreditamento rapido delle riscosso** agli enti titolari del tributo e previsione che i tributi erariali compartecipati siano **integralmente contabilizzati nel bilancio dello Stato**;
- possibilità per ciascun soggetto titolare di tributo di accedere direttamente alle anagrafi e ad altre banche dati;
- **principio di premialità** dei comportamenti virtuosi e previsioni di **meccanismi sanzionatori** per gli enti locali che non assicurino i livelli essenziali delle prestazioni o l'esercizio delle funzioni fondamentali, o qualora si verificino scostamenti permanenti dal patto di convergenza, possibilità per il governo di adottare misure sanzionatorie, prevedendo misure correlate all'entità degli scostamenti e l'applicazione di misure automatiche per l'incremento di entrate tributarie ed extratributarie, fino all'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Tali sanzioni si potranno applicare anche in caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci o di mancata e tardiva comunicazione;

La legge delega. Principi e criteri (*segue*)

- principio di **flessibilità fiscale** su cui gli enti possano esercitare una certa autonomia e adattare, in modo responsabile, la base imponibile stabile e distribuita in modo tendenzialmente uniforme su tutto il territorio nazionale;
- **trasparenza ed efficienza** delle decisioni di entrata e spesa al fine di garantire i principi di efficacia, efficienza ed economicità;
- **disciplina dei tributi locali** rivolta a valorizzare la sussidiarietà orizzontale;
- **principio di corrispondenza fra autonomia impositiva e autonomia di gestione del settore pubblico con la previsione di strumenti che consentano autonomia dei diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva;**
- **certezza delle risorse** e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento in misura corrispondente alle funzioni attribuite;
- individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di **forme di fiscalità di sviluppo**, in particolare riferite alla creazione di nuove attività di impresa nelle aree sottoutilizzate.

La legge delega. Principi e criteri (*segue*)

Con particolare riguardo alle regioni e agli enti locali:

- adozione da parte delle Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, nelle proprie politiche di bilancio, di **regole coerenti con quelle derivanti all'applicazione del patto di stabilità e crescita**;
- **redazione dei bilanci** di comuni, province, città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi, concordati in sede di Conferenza unificata e loro pubblicazione su siti internet;
- individuazione di **termini** entro i quali regioni ed enti locali devono **comunicare al governo i propri bilanci preventivi e consuntivi** con meccanismi sanzionatori nel caso di non rispetto di tali termini;
- **autonomia impositiva delle regioni con possibilità per la legge regionale, con riguardo a presupposti non assoggettati ad imposizione statale, di istituire:**
 - tributi regionali e locali;
 - determinare le variazioni delle aliquote o le agevolazioni che comuni, province e città metropolitane possono applicare in relazione ai tributi di cui sopra;

La legge delega. Principi e criteri (*segue*)

- possibilità per la **legge regionale**, sempre rispettando le regole comunitarie ed entro i limiti della legge nazionale, di **valutare la modulazione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto** per quei cittadini o imprese che risiedano o abbiano sede nelle regioni interessate dalle concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
- **riduzione della pressione fiscale statale** in misura corrispondente alla più ampia autonomia delle regioni e degli enti locali calcolata ad aliquota standard e corrispondente alla riduzione delle risorse statali umane e strumentali;
- eliminazione dal bilancio dello Stato delle **previsioni di spesa relative al finanziamento delle funzioni attribuite a regioni, province, comuni e città metropolitane**, con esclusione dei fondi perequativi e delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;
- **principio della territorialità dei tributi regionali** e riferimento al territorio delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.

Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali

Articolo 7

Saranno i decreti legislativi a disciplinare i tributi delle regioni, definiti sulla base dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla legge delega.

In particolare, le regioni dispongono di tributi e di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, in via prioritaria a quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di modo da poter finanziare sia le spese su cui hanno competenza esclusiva, sia quelle concorrenti, ed anche le spese, la cui materia è di competenza esclusiva statale, ma sulle quali le regioni esercitano competenze amministrative.

I tributi sono classificati in:

- **tributi propri derivati:** con riguardo a detta fattispecie, le regioni possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, ma solo secondo i criteri della legislazione nazionale e della normativa comunitaria;
- **addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali:** relativamente a questa seconda fattispecie di tributi le regioni possono con propria legge introdurre variazioni percentuali delle aliquote delle addizionali e possono disporre detrazioni entro i limiti della legislazione nazionale;
- **tributi propri:** sono istituiti dalle regioni su basi imponibili non assoggettate a imposizione erariale.

Principi e criteri direttivi relativi ai tributi delle regioni e alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali (*segue*)

Articolo 7

Le modalità di attribuzione dei tributi regionali istituiti con legge dello Stato e delle partecipazioni assegnate avviene in conformità al **principio di territorialità**, tenendo conto:

- del luogo di consumo e, per i servizi, il luogo finale del soggetto fruitore;
- localizzazione dei cespiti per i tributi basati sul patrimonio;
- luogo della prestazione del lavoro per quelli basati sulla produzione;
- della residenza del percettore per i redditi delle persone fisiche.

La ripartizione dei tributi e delle partecipazioni dovrà, inoltre, avvenire **senza vincolo di destinazione**.

Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento

Articolo 8

Le spese connesse alle competenze legislative regionali da finanziare e le spese relative a materie di competenza esclusiva statale, in relazione alle quali le regioni esercitano competenze amministrative sono distinte in:

A) spese rientranti nel vincolo della lett. m), secondo comma, dell'art. 117 della Costituzione (tra cui quelle per sanità, assistenza e istruzione, relativamente alle spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle regioni dalle norme vigenti).

L'ammontare di tale spese è calcolato nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali

Queste spese sono finanziate:

- con il **gettito**, valutato ad aliquota e base imponibile uniforme, di tributi regionali, della addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, della compartecipazione regionale all'IVA;
- **con quote specifiche del fondo perequativo**, così da garantire un finanziamento integrale in ciascuna Regione. In via transitoria tali spese sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP.

Le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati a finanziare le spese di cui all'art. 117, comma secondo, lett. m), Cost. (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale) devono essere fissate al livello minimo assoluto sufficiente per finanziare il pieno fabbisogno dei livelli essenziali, valutati in una sola Regione (e non più, come era nel testo originario "almeno una". Qualora il gettito sia insufficiente concorre la perequazione.

Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento (*segue*)

Articolo 8

B) altre spese non riconducibili al precedente vincolo.

Queste sono finanziate:

- con il **gettito dei tributi propri**;
- con **quote del fondo perequativo** (in particolare, tali spese provengono dal gettito derivante dall'aliquota media di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF, tale da compensare integralmente l'importo complessivo attualmente trasferito dallo Stato alle regioni per queste spese).

C) spese finanziate con i contributi speciali, con i finanziamenti dell'UE e con i cofinanziamenti statali di cui al comma 5 dell'art. 119 Cost.

Sono soppressi i trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera a) e lettera b). Fanno eccezione i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle Regioni.

Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni

Articolo 9

Il fondo perequativo a favore delle regioni con minor capacità fiscale è alimentato:

- dai **gettiti prodotti nelle singole regioni** dalla compartecipazione regionale all'IVA;
- con quote dell'**addizionale regionale all'IRPEF**.

Il **modello di perequazione è di tipo verticale**: è lo Stato a garantire, centralmente, i **finanziamenti** necessari per realizzare la perequazione, con l'assegnazione agli enti beneficiari di quota parte delle risorse del fondo.

Le risorse del fondo devono finanziare:

- la **differenza fra il fabbisogno necessario a coprire le spese relative ai livelli essenziali** - calcolate in base ai costi standard - e il **gettito regionale dei tributi che le finanziano**;
- le **esigenze finanziarie derivanti dalla copertura delle altre spese**.

I **criteri** utilizzati:

- le regioni con maggior capacità fiscale, ossia quelle in cui il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla perequazione (per le spese "non essenziali");
- le regioni con minor capacità fiscale, ossia con gettito inferiore, partecipano alla ripartizione del fondo.

Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni (*segue*)

Articolo 9

La ripartizione del fondo deve:

- **favorire la riduzione delle differenze** tra le diverse regioni;
- **realizzarsi senza alterare la graduatoria tra le regioni fissata in base alla capacità fiscale per abitante** e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale.

Le quote del fondo per ciascuna tipologia di spesa sono assegnate senza vincolo di destinazione.

Alla Regione - presa come riferimento per il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per le prestazioni essenziali - **è garantita la copertura del differenziale certificato positivo tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi escluso il gettito derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale.**

Le capacità di recupero delle regioni relative all'evasione fiscale non andranno a scapito della perequazione di cui ha diritto l'eventuale regione come differenza tra fabbisogno e tributi.

Nel caso in cui l'effettivo gettito dei tributi sia superiore ai dati revisionali, il differenziale certificato è acquisito al bilancio dello stato.

Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni

Articolo 10

I decreti legislativi, nel trasferimento di funzioni statali alle regioni nelle materie della competenza legislativa concorrente ed esclusiva, dovranno:

- **cancellare i relativi stanziamenti** dal bilancio statale;
- **ridurre le aliquote dei tributi erariali**;
- prevedere il corrispondente **aumento dei tributi propri derivati**;
- prevedere l'aumento dell'aliquota di compartecipazione regionale al gettito dell'IVA e della compartecipazione IRPEF ai fini della perequazione;
- definire le modalità per la **verifica della congruità dei tributi** utilizzati per calcolare il fabbisogno *standard*.

L'articolo 14 (*Attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*), riserva alle future leggi di attuazione la possibilità di determinare particolari condizioni di autonomia per le regioni, nonché le corrispondenti forme di finanziamento.

Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni dei comuni, province e città metropolitane

Articolo 11

Le spese relative alle funzioni dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono così classificate:

- **spese riconducibili alle funzioni fondamentali, come individuate dalla legislazione statale;**
- **spese relative alle altre funzioni;**
- **spese finanziate con i contributi speciali**, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali previsti dall'articolo 16 della legge, che prevede la definizione delle modalità in base alle quali sono finanziati gli interventi di cui all'art. 119, quinto comma della Costituzione (ovvero quelli volti a rimuovere squilibri economici e sociali e promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale).

Il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti locali e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate deve essere integralmente assicurato in base al fabbisogno standard attraverso:

- **tributi propri;**
- **compartecipazioni** al gettito dei tributi erariali e regionali;
- **addizionali a tali tributi;**
- **fondo perequativo.**

Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni dei comuni, province e città metropolitane (*segue*)

Articolo 11

Le spese relative alle altre funzioni sono finanziate con:

- il gettito dei tributi propri;
- il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante.

Eventuali ulteriori trasferimenti di funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione **dovranno garantire l'integrale finanziamento.**

Sono soppressi i trasferimenti statali e regionali diretti per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali e spese relative alle altre funzioni a eccezione dei fondi destinati al fondo perequativo e dei contributi erariali e regionali in essere sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali.

Il gettito delle compartecipazioni a tributi erariali e regionali non ha vincolo di destinazione.

I decreti legislativi dovranno infine valutare l'adeguatezza delle dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali rispetto alle capacità ottimali di svolgimento delle loro funzioni. Dovrà essere presa in considerazione anche la **salvaguardia delle specificità dei piccoli comuni** qualora associandosi raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia che verrà determinata dai decreti legislativi. **La salvaguardia della specificità riguarda anche i territori montani e le isole minori.**

Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia tributaria degli enti locali

Articolo 12

I decreti legislativi dovranno prevedere che la legge statale:

- **individuare i tributi propri dei comuni e delle province per il finanziamento delle rispettive funzioni, definendo gli elementi essenziali del tributo, presupposti, soggetti passivi e basi imponibili e stabilisca le aliquote valide su tutto il territorio nazionale, garantendo una adeguata flessibilità;**
- **stabilisca che il finanziamento per i comuni avvenga in via prioritaria attraverso:**
 - compartecipazione all'IVA;
 - compartecipazione all'IRPEF;
 - imposizione immobiliare escludendo la tassazione della abitazione principale;
- **disciplini i cosiddetti “tributi comunali di scopo” (definiti tributi propri comunali) che dia facoltà all'ente, valorizzandone l'autonomia, di introdurli per determinate finalità come:**
 - la realizzazione di opere pubbliche;
 - finanziamenti per particolari eventi quali flussi turistici e mobilità urbana;
 - investimenti pluriennali nei servizi sociali;
- **preveda forme premiali con incremento della autonomia impositiva o maggiore compartecipazione ai tributi erariali per favorire l'associazionismo comunale e fusioni fra comuni.**

Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l'autonomia tributaria degli enti locali (*segue*)

Articolo 12

Per quanto riguarda le province il finanziamento avverrà attraverso:

- tributi il cui presupposto è connesso al trasporto su gomma;
- compartecipazione a un tributo erariale;
- eventuali tributi propri provinciali, di scopo, di cui non viene però data esemplificazione come nella fattispecie relativa ai comuni.

Le **Regioni** possono **istituire tributi comunali, provinciali e delle città metropolitane** specificando gli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali.

Gli **enti locali** possono **modificare le aliquote e introdurre agevolazioni** dei tributi propri previsti da leggi statali e regionali ma entro i limiti fissati dalle stesse leggi.

Gli **enti locali** possono, in piena autonomia, **fissare tariffe per prestazioni e servizi offerti nell'ambito delle normative di settore** e delle delibere delle autorità di vigilanza.

Infine la legge statale, nell'ambito della premialità dei comuni virtuosi, in sede di rispetto del patto di stabilità, non potrà imporre vincoli alle politiche di bilancio degli Enti locali per quanto riguarda la spesa in conto capitale.

La Camera, in seconda lettura, ha imposto una limitazione disponendo che tale prerogativa dei comuni si riferisca ai soli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione.

Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali

Articolo 13

L'articolo introduce ulteriori vincoli nella definizione dei decreti legislativi che si aggiungono a quelli generali

Nel bilancio delle Regioni sono istituiti due fondi, **uno a favore dei comuni e l'altro a favore delle province**, con l'indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Sono alimentati dalla fiscalità generale, come ha precisato un emendamento approvato dalla Camera.

La **dimensione del fondo** è determinata in misura pari alla differenza tra il totale dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e il totale delle entrate standardizzate spettante ai comuni e alle province.

La **ripartizione del fondo** perequativo fra i singoli enti avviene in base a due tipi di indicatori di fabbisogno, uno di carattere finanziario, cioè la spesa corrente e altri relativi alle infrastrutture, cioè la spesa in conto capitale:

- il primo è calcolato come differenza fra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie;
- l'altro indicatore, di fabbisogno di infrastrutture, deve essere in coerenza con la programmazione regionale di settore per il finanziamento della spesa in conto capitale e tenere conto dei finanziamenti dell'Unione Europea ricevuti dagli enti locali

Principi e criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali (*segue*)

Articolo 13

Sono poi indicate le modalità per definire la **spesa corrente standardizzata** computata sulla base di una quota uniforme *pro capite* e corretta da una serie di parametri riferite all'ente:

- ampiezza demografica;
- caratteristiche territoriali, tra cui le zone montane;
- altre caratteristiche demografiche, sociali e produttive.

Le **entrate considerate ai fini della standardizzazione** sono rappresentate dai tributi propri valutati ad aliquota standard.

Per quanto riguarda le spese non fondamentali, l'intervento del fondo perequativo è basato sulla capacità fiscale per abitante ed è diretto a ridurre le differenze tra le capacità fiscali dei singoli enti.

Le Regioni, tuttavia, sulla base di accordi in Conferenza unificata e previa concertazione con gli enti locali, avendo come riferimento il complesso delle risorse assegnate dallo Stato per la perequazione, **possono correggere le valutazioni della spesa corrente standardizzata e delle entrate standardizzate** nonché le stime autonome dei fabbisogni di infrastrutture.

I fondi ricevuti dalle Regioni, **entro venti giorni dal ricevimento, devono essere trasferiti agli enti di competenza**. In caso di inottemperanza, lo Stato esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione.

Interventi speciali: attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione

Articolo 16

I decreti legislativi possono disciplinare le modalità e le finalità dell'intervento statale a carattere speciale sulla base di 5 principi e criteri:

- definizione delle modalità di base, per cui gli interventi saranno finanziati attraverso:
 - contributi speciali del bilancio dello stato;
 - finanziamenti dell'Unione Europea;
 - cofinanziamenti nazionali.

Rientrano in questa categoria di interventi economici i Fondi strutturali Europei e il FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate). La norma precisa anche che il metodo utilizzato sarà quello della programmazione pluriennale.

- confluenza dei fondi speciali dal bilancio dello stato in appositi **fondi a destinazione vincolata** attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni;
- considerazione delle specificità territoriali in base alla realtà socio-economica, deficit infrastrutturale, diritti della persona, collocazione geografica, prossimità al confine di altri stati o regioni a statuto speciale, territori montani e isole minori e anche all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico;

Interventi speciali: attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione (*segue*)

Articolo 16

- interventi diretti rivolti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione sociale delle aree sottoutilizzate del paese e rimuovere i diversi squilibri; l'azione si attuerà attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;
- apposite intese in sede di Conferenza unificata (sede congiunta della Conferenza Stato-regioni e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali) per definire obiettivi e criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, la cui disciplina di dettaglio sarà determinata dalla manovra finanziaria annuale, compresa la loro entità.

Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo

Articolo 17

L'articolo individua i principi e i criteri a cui dovranno attenersi i decreti legislativi per quanto riguarda il coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo:

- **garanzia della trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali** e della sua eventuale modifica in relazione all'evoluzione del quadro economico territoriale;
- **rispetto degli obiettivi del conto consuntivo**, sia in termini di competenza che di cassa, al fine di verificare l'osservanza per ciascun ente del rispetto del patto di stabilità e di crescita;
- **individuazione dei parametri fondamentali di valutazione della virtuosità** delle regioni e degli enti locali determinati anche in relazione ai meccanismi premiali o sanzionatori dell'autonomia finanziaria;
- **facoltà per le regioni** di poter intervenire, previa concertazione con gli enti locali del proprio territorio, per **adattare le regole e i vincoli del legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari**;
- **individuazione di indicatori di efficienza e adeguatezza idonei a garantire uno standard qualitativo adeguato** all'erogazione dei servizi forniti dalle regioni e dagli enti locali. Si individuano quindi le fattispecie che assicurano il sistema premiante;
- **previsione nei confronti degli amministratori responsabili di enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario, oltre ad ipotesi di ineleggibilità nei loro confronti, anche l'interdizione dalle cariche degli enti vigilati e o partecipati da enti pubblici.**

Patto di convergenza

Articolo 18

Introduce l'**istituto del patto di convergenza** rispetto i costi e i fabbisogni standard dei vari livelli di governo.

La norma autorizza il governo, previo confronto e valutazione con la Conferenza unificata, e in coerenza con gli obiettivi specificatamente individuati nel DpF, a proporre, nell'ambito della legge finanziaria **norme di comportamento dinamico della finanza pubblica al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo**. Inoltre il governo potrà proporre un percorso di convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'art.117, secondo comma, lettere m) e p), Cost..

Le norme del coordinamento dinamico sono volte a stabilire per ciascun livello di governo territoriale:

- il livello programmato dei saldi finanziari da rispettare;
- gli obbiettivi di servizio;
- il livello di ricorso al debito;
- l'obiettivo programmato della pressione fiscale complessiva, nel rispetto dell'autonomia tributaria di regioni e enti locali.

Viene infine previsto un monitoraggio, effettuato in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, finalizzato, nel caso in cui si rilevi uno scostamento di uno o più enti rispetto agli obiettivi assegnati (limitatamente a quelli che presentano i maggiori scostamenti nei costi per abitante), a un intervento dello Stato d'intesa con la Conferenza unificata per individuare i correttivi da intraprendere.

Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni

Articolo 19

L'articolo disciplina l'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, che stabilisce che comuni, province, città metropolitane e regioni dispongano di un proprio patrimonio.

La legge delega prevede quindi l'assegnazione a titolo non oneroso a ciascun livello di governo di **distinte tipologie di beni a seconda delle caratteristiche dell'ente** (dimensioni territoriali, capacità finanziarie, competenze e funzioni svolte). Viene fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire.

L'attribuzione dei beni immobili avviene sulla base del principio di territorialità e di concerto con la Conferenza unificata.

Sono individuati i beni a rilevanza nazionale non trasferibili, tra cui quelli appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Città metropolitane

Articolo 23

L'articolo è stato aggiunto in sede di dibattito parlamentare e norma l'istituzione delle città metropolitane fino all'entrata in vigore della disciplina ordinaria riguardante le funzioni fondamentali, gli organi e il sistema elettorale che sarà determinata con apposita legge.

La norma dispone che **le città metropolitane possono essere costituite nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari a Napoli e Reggio Calabria.**

La proposta di istituzione spetta:

- **al comune capoluogo congiuntamente con la provincia;**
- **al comune capoluogo congiuntamente ad almeno il 20% dei comuni della provincia, di modo che nel loro insieme costituiscano almeno il 60 % della popolazione;**
- **alla provincia insieme ad almeno il 20% dei comuni della provincia medesima con una rappresentazione complessiva della popolazione di almeno il 60%.**

La **perimetrazione** della città metropolitana deve essere **realizzata secondo il principio della continuità e deve comprendere tutti i comuni proponenti.** Deve essere definita l'articolazione dei comuni al suo interno e indicato uno **statuto provvisorio** della città metropolitana che definisca le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplini le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio.

Città metropolitane (*segue*)

Articolo 23

Sulla proposta di istituzione è indetto un referendum che è senza quorum di validità se il parere della Regione interessata è favorevole o in mancanza di parere; nel caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30%. Il procedimento di indizione e di svolgimento del referendum è demandato a un regolamento governativo da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

La **procedura di istituzione di una città metropolitana** avviene attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi per ciascuna città entro 36 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, nel rispetto di una serie di principi.

I decreti legislativi dovranno istituire, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi, una **assemblea rappresentativa, denominata “consiglio provvisorio della città metropolitana”, composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia**, con esclusione per questi di gettone di presenza o di altre forme di retribuzione.

Verrà assicurata la più ampia autonomia di entrata e di spesa agli enti che compongono la città metropolitana in misura corrispondente alla complessità delle funzioni, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

In via provvisoria le funzioni fondamentali della provincia sono considerate quelle della città metropolitana, solo relativamente però per le disposizioni che riguardano le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie.

Città metropolitane (*segue*)

Articolo 23

Sono indicate altre tre funzioni, oltre a quelle proprie della provincia, considerate fondamentali:

- la pianificazione del territorio, compreso le reti infrastrutturali;
- il coordinamento della gestione dei servizi pubblici;
- la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Alla data di insediamento degli organi della città metropolitana la provincia di riferimento cessa di esistere; lo Statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai componenti organismi entro sei mesi dal loro insediamento.

La legge di cui all'articolo 1 disciplinerà anche l'esercizio dell'iniziativa da parte dei comuni della provincia non inclusi nella perimetrazione dell'area metropolitana, in modo tale da assicurare la scelta da parte di ciascuno di tali comuni circa l'inclusione nel territorio della città metropolitana ovvero in altra provincia già esistente, nel rispetto della contiguità territoriale.

Finanziamento delle città metropolitane

Articolo 15

La norma prevede uno **specifico decreto legislativo per disciplinare il finanziamento delle città metropolitane**, mediante l'attribuzione ad esse dell'autonomia impositiva corrispondente alle funzioni esercitate dagli altri enti territoriali e il contestuale definanziamento nei confronti degli enti locali le cui funzioni sono trasferite, in modo da garantire loro, anche attraverso **l'attribuzione di specifici tributi, una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle loro funzioni.**

La legge dello Stato può assegnare alle città metropolitane tributi ed entrate proprie anche diverse da quelle assegnate ai comuni e prevedere la possibilità che istituisca tributi rientranti nelle loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto dall'art 12, comma 1, lettera d), cioè i tributi di scopo.

Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione

Articolo 24

L'articolo detta norme transitorie sull'ordinamento di Roma capitale, compresi gli elementi finanziari, fino all'attuazione della disciplina delle città metropolitane.

La norma individua poi le ulteriori funzioni amministrative che sono attribuite a Roma capitale rispetto a quelle spettanti al Comune di Roma.

Queste funzioni sono disciplinate da regolamenti adottati dal **Consiglio comunale che assume la denominazione di Assemblea capitolina** e approva lo statuto di Roma capitale.

Attraverso uno specifico decreto legislativo viene disciplinato l'ordinamento anche finanziario di Roma capitale indicando i principi e i criteri direttivi.

Vengono anche definiti gli ambiti di attribuzione a Roma capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e alle competenze attribuite e il trasferimento a titolo gratuito dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato, non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.

La norma in esame ha carattere transitorio, per cui, a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di "Roma capitale", le norme sopra specificate si intendono riferite alla città metropolitana di "Roma capitale".

Infine, anche se non esplicitato chiaramente, sembra dedursi che l'ente Roma capitale non si sovrapponga ma integri il comune di Roma.

Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni

Articolo 20

L'articolo definisce i principi e i criteri direttivi a cui si devono conformare i decreti legislativi per fissare una disciplina transitoria per le Regioni.

Le quote del fondo perequativo, di cui all'articolo 9, si applicheranno a regime solo al termine di una fase di transizione.

Tale fase deve servire a realizzare il passaggio graduale dai valori dei trasferimenti dello stato rilevati per le varie regioni come media del periodo 2006-2008 a quelli determinati secondo i criteri dello stesso articolo 9. I valori iniziali sono individuati al netto delle risorse erogate in via straordinaria.

Il processo di convergenza dalla spesa storica al fabbisogno standard deve essere realizzato in un periodo di 5 anni con riferimento alle funzioni connesse alla prestazione dei livelli essenziali.

I decreti dovranno indicare anche la data da cui decorrono i 5 anni.

Per quanto riguarda le funzioni diverse da quelle relative ai LEP, **il sistema di finanziamento deve divergere progressivamente dal criterio della spesa storica a favore delle capacità fiscali per abitante.**

Principi e criteri direttivi concernenti norme transitorie per le Regioni (*segue*)

Articolo 20

È prevista la possibilità, nel caso in cui emergano situazioni oggettive di significativa e giustificata insostenibilità per alcune regioni, che lo Stato, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, introduca **meccanismi correttivi di natura compensativa**. In questo caso, al termine dei cinque anni, **può essere concesso un ulteriore periodo transitorio di cinque anni, ma solo in presenza di un organico piano di riorganizzazione dell'ente**, coordinato con il Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza di cui all'articolo 18.

Viene disposta la garanzia, in sede di prima applicazione delle nuove normative, della piena copertura del differenziale certificato, ove positivo, tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi, e, nel caso di un differenziale certificato negativo della sua acquisizione al bilancio dello Stato.

Viene infine riaffermata la riserva di legge dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la vigenza di quelli stabiliti dalla normativa in essere fino a loro nuova disciplina.

Norme transitorie per gli enti locali

Articolo 21

L'articolo reca le norme transitorie per il finanziamento delle funzioni degli enti locali.

Esso prevede la garanzia che **la somma del gettito delle nuove entrate di comuni e province** in base alla presente legge sia, per il complesso dei comuni e delle province, **almeno pari al valore dei trasferimenti statali e regionali soppressi** destinati a spese riconducibili alle funzioni fondamentali e alle altre funzioni.

Questo deve avvenire al netto degli stanziamenti destinati ai fondi perequativi. Nel processo di determinazione del fabbisogno standard viene riaffermata l'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti "sottodotati" in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli che hanno avuto più trasferimenti.

Nel determinare i fondi perequativi, va tenuto conto dei criteri di graduale superamento della spesa storica. Il periodo di superamento viene definito sia per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali, sia per le altre spese **in cinque anni**.

In **via provvisoria**, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, **si prevede che il fabbisogno delle funzioni di comuni e province venga finanziato assumendo che l'80% delle spese si riferisca alle funzioni fondamentali e il residuo 20% a quelle non fondamentali**.

Norme transitorie per gli enti locali (*segue*)

Articolo 21

L'80% delle spese di comuni e province afferenti alle funzioni fondamentali siano finanziate:

- dalle entrate derivanti dall'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni a tributi erariali;
- dal fondo perequativo.

Per quanto riguarda il 20%, le spese relative alla funzioni non fondamentali, si dispone che siano finanziate:

- dalle entrate dell'autonomia finanziaria, comprese le compartecipazioni ai tributi regionali;
- dal fondo perequativo.

L'articolo comprende anche, ai commi 3 e 4 (rispettivamente per comuni e province), un elenco provvisorio delle funzioni fondamentali da finanziare integralmente sulla base del fabbisogno standard.⁵³ A differenza di quanto previsto per le Regioni in merito alle funzioni diverse dai LEP, **la norma non prevede per gli enti locali, alcun meccanismo correttivo di compensazione a fronte di eventuali "situazioni oggettive di significativa e ingiustificata insostenibilità"**.

Perequazione infrastrutturale

Articolo 22

L'articolo è stato introdotto nel corso della prima lettura al Senato e reca le disposizioni per interventi rivolti al recupero del deficit strutturale. Norma, quindi, le modalità di attuazione degli interventi a finalità vincolata di cui all'art. 119, quinto comma della Costituzione, per quanto riguarda il profilo della dotazione infrastrutturale.

In sede di prima applicazione, il Ministro dell'economia e delle finanze deve predisporre - d'intesa con i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia – una **ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti**.

Tali interventi devono riguardare: le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali.

I principi e criteri direttivi a cui informare l'attività ricognitiva sono:

- estensione delle superfici territoriali interessate;
- densità della popolazione e delle unità produttive;
- requisiti delle zone montane;

Perequazione infrastrutturale (*segue*)

Articolo 22

- valutazione della rete viaria con particolare riferimento al mezzogiorno;
- deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
- valutazione della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio;
- valutazione della specificità dei territori insulari”.

Gli interventi sono finalizzati al recupero del deficit strutturale, compreso quello riguardante il trasporto pubblico locale e i collegamenti con le isole (interventi cioè finalizzati agli obiettivi di cui all’art. 119 quinto comma della Costituzione) e devono essere correlati alla virtuosità degli enti nell’adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni standard.

Questa tipologia di interventi sono riferiti esclusivamente alle aree sottoutilizzate e sono individuati nel programma da inserire nel Documento di programmazione economica e finanziaria.



Principi e criteri direttivi relativi alla gestione dei tributi e delle partecipazioni

Articolo 25

Sono definiti anche i **principi e i criteri direttivi a cui devono conformarsi i decreti attuativi in relazione al sistema di gestione dei tributi e delle partecipazioni.**

Essi devono rispettare l'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali nella scelta delle forme organizzative di gestione e riscossione. Sono previste adeguate forme di collaborazione di Regioni e Enti locali con il Ministero dell'economia e con l'Agenzia delle Entrate nonché la definizione delle modalità gestionali, operative, di ripartizione degli oneri, degli introiti di attività di recupero dell'evasione.

Contrasto all'evasione fiscale

Articolo 26

Vi sono anche **principi e criteri direttivi a cui si devono informare i decreti legislativi per quanto riguarda l'attività di gestione e di riscossione.**

Essi sono:

- adeguate forme di **reciproca integrazione delle basi informatiche** di cui ciascuno ente pubblico dispone per le attività di contrasto all'evasione dei tributi erariali, regionali e enti locali;
- **diretta collaborazione** per fornire elementi utili a tale obiettivo;
- previsione di **meccanismi premiali** nei confronti di quelle regioni o enti locali che abbiano ottenuto risultati positivi nel recupero di un maggior reddito per effetto dell'azione di contrasto dell'evasione.

Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

Articolo 27

le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano – nel rispetto degli Statuti speciali – concorrano:

- al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà;
- all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti;
- al rispetto del patto di stabilità interno;
- nonché all'assolvimento degli obblighi comunitari.

I criteri e le modalità per l'applicazione delle suddette previsioni sono rimessi alle norme di attuazione dei rispettivi Statuti, da definirsi entro il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e secondo il **principio del graduale superamento del criterio della spesa storica**.

Le norme di attuazione dovranno tener conto:

- delle dimensioni della Finanza delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva;
- delle funzioni effettivamente esercitate e dei relativi oneri;
- dei costi dell'insularità, là dove sono presenti.

Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (*segue*)

Articolo 27

Nel caso in cui siano assegnati alle Regioni a Statuto speciale, ma anche a quelle a Statuto ordinario, nuove funzioni, sono previste modalità di finanziamento attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

Tale fattispecie non trova applicazione nei casi in cui l'assegnazione di ulteriori nuove funzioni sia finalizzata al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà.

Si prevede **il concorso delle regioni speciali al sistema di perequazione. A questo fine si istituisce un tavolo di confronto presso la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.**

Tale tavolo è organizzato entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge attraverso un decreto del presidente del Consiglio ed ha come obiettivi:

- individuare le linea guida, gli strumenti per assicurare il concorso delle regioni autonome agli obiettivi di perequazione e solidarietà;
- valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti;
- verificare la loro coerenza con la legge sul federalismo e con i nuovi assetti della Finanza pubblica.

Salvaguardia finanziaria

Articolo 28

L'attuazione della presente legge deve essere compatibile con gli impegni finanziari del patto di stabilità e crescita.

I decreti attuativi dovranno individuare meccanismi idonei ad assicurare:

- che vi sia coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con **il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni;**
- che sia garantita la determinazione periodica del limite massimo della pressione fiscale, del suo riparto tra i diversi livelli di governo, sia salvaguardato l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria;
- che siano previsti meccanismi di coinvolgimento delle regioni ed enti locali nel recupero dell'evasione fiscale e nel contrasto all'elusione fiscale.

Per l'istituzione, il funzionamento della Commissione parlamentare e della Commissione tecnica paritetica si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Dalla presente legge e dai diversi decreti legislativi non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A stylized, colorful illustration of a government building with three towers and flags (Italian, European Union, and another). In the foreground, there is a map of Italy in shades of green and yellow. The background consists of soft, blue, cloud-like shapes. The text is overlaid on this illustration.

Uno sguardo ai decreti legislativi

Il federalismo demaniale

d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85

Oggetto del decreto e parametri per l'attribuzione del patrimonio

Articoli 1 e 2

Oggetto del decreto è l'**individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni** in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge delega n. 41 del 5 maggio 2009 (*articolo 1*).

La norma dispone che:

- il trasferimento avvenga a titolo **non oneroso**;
- gli enti territoriali siano tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale;
- l'individuazione dei beni avvenga sulla base della disciplina del decreto e attraverso uno o più successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio.

Lo Stato individua i beni da attribuire a comuni, province, città metropolitane, regioni **previa intesa conclusa in sede di Conferenza unificata** (articolo 2).

I **criteri** attraverso cui disporre l'attribuzione sono:

- la territorialità;
- la sussidiarietà;
- l'adeguatezza;
- la semplificazione;
- la capacità finanziaria;
- la correlazione con competenze e funzioni;
- la valorizzazione ambientale.

Oggetto del decreto e parametri per l'attribuzione del patrimonio (*segue*)

Articoli 1 e 2

Sulla base dei **criteri di sussidiarietà, adeguatezza e territorialità**, i beni, considerando il loro radicamento sul territorio sono **attribuiti in prima istanza ai comuni**, salvo che, considerate l'entità e/o la tipologia del bene o del gruppo di beni, nonché le esigenze di carattere unitario, si giudichi che siano i livelli superiori quelli che possono meglio garantire le loro esigenze di tutela, gestione e valorizzazione.

Il **criterio della semplificazione** consente a regioni ed enti territoriali di inserire tali beni in processi di alienazione e dismissione.

Gli enti locali che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del Tuel non possono alienare i beni loro attribuiti, ma possano utilizzarli solo per le finalità di carattere istituzionale fino al perdurare di tale stato finanziario.

Il **criterio della capacità finanziaria** rappresenta l'idoneità finanziaria adeguata a poter soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione del bene.

La **correlazione con competenze e funzioni** deve essere intesa come la connessione tra le competenze in possesso dell'ente e le funzioni effettivamente svolte o esercitate dall'ente in questione.

Infine il **criterio della valorizzazione ambientale**, volto alla valorizzazione del bene prendendo in considerazione le caratteristiche fisiche, morfologiche ambientali, paesaggistiche e sociali del bene con la doppia finalità di assicurare sia lo sviluppo del territorio che i valori ambientali.

Attribuzione e trasferimento dei beni

Articolo 3

Il **trasferimento** dei beni avviene attraverso **uno o più decreti del presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'economia**, di concerto con il ministro per le Riforme per il federalismo, il ministro dei rapporti con le Regioni e con i ministri competenti per materia. **I decreti devono essere adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge**. Sono fatte salve le funzioni amministrative già conferite dalla normativa vigente agli enti territoriali.

Sono **trasferiti alle regioni** con le relative pertinenze:

- i beni del demanio marittimo;
- I beni del demanio idrico.

Una quota dei proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico trasferito alle regioni deve essere destinata, da ciascuna regione, tenendo conto delle risorse idriche presenti in una determinata provincia e della funzioni amministrative che questa stessa svolge, alle province su cui insistono i beni del demanio idrico. La regione e le province interessate hanno a disposizione un anno entro il quale raggiungere un'intesa per la ripartizione delle quote, decorso il quale è il governo stesso che provvede a determinarle.

Sono **trasferiti alle province** con relative pertinenze:

- i beni del demanio idrico **limitatamente ai laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono su una sola provincia**;
- le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma.

Attribuzione e trasferimento dei beni (segue)

Articolo 3

L'individuazione dei beni avviene attraverso il loro inserimento in appositi elenchi contenuti in uno o più decreti del Presidente del Consiglio che devono essere adottati entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge e previa intesa in sede di Conferenza unificata. I beni sono individuati singolarmente e per gruppi.

Gli elenchi sono predisposti su proposta del ministro dell'Economia di concerto con il ministro per le Riforme per il federalismo, con il ministro per i Rapporti con le regioni e con gli altri ministri competenti per materia. Essi acquistano efficacia alla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli enti che intendono acquisire i beni contenuti hanno a disposizione 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. per presentare **apposita domanda all'Agenzia del Demanio**, a cui va allegata dall'ente interessato una relazione che specifichi le modalità e le finalità di utilizzazione, la tempistica, l'economicità e la destinazione.

Per i beni compresi in un gruppo, la domanda deve essere rivolta a tutti i beni.

Raccolte le richieste di assegnazione, entro 60 giorni, sentite le regioni e gli enti locali interessati, i beni vengono assegnati con decreto del Presidente del Consiglio, il quale **produce effetti dalla data di pubblicazione sulla G.U. e costituisce anche titolo di trascrizione e voltura catastale dei beni a favore di ciascuna regione o ente locale.**

Attribuzione e trasferimento dei beni (*segue*)

Articolo 3

NON UTILIZZO DEL BENE TRASFERITO

Se il bene trasferito non viene utilizzato dall'ente territoriale nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati nella relazione allegata alla domanda di attribuzione, **il Governo esercita il potere sostitutivo al fine di garantire la migliore utilizzazione del bene** e il suo conferimento al patrimonio vincolato.

PATRIMONIO VINCOLATO

Per i beni per i quali non venga presentata domanda di attribuzione uno specifico decreto del Presidente del Consiglio **dispone la loro confluenza in un patrimonio vincolato affidato all'Agenzia del demanio o all'amministrazione che ne cura la gestione**, che provvede alla valorizzazione e alienazione degli stessi beni, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati sulla base di appositi accordi di programma e protocolli di intesa. Trascorsi 36 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di inserimento nel patrimonio vincolato senza che sia stata siglata alcuna intesa, i beni rientrano nella piena disponibilità dello Stato, salvo poter essere assegnati successivamente attraverso l'emanazione di nuovi decreti come regolati dall'articolo 7 del decreto legislativo.

Status dei beni

Articolo 4

I beni trasferiti con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile dei comuni, delle province delle città metropolitane e delle regioni.

I beni appartenenti al demanio marittimo, idrico ed aeroportuale ricadono invece sullo specifico regime del Codice civile e del Codice della navigazione e dalle leggi regionali e statali, nonché dalle norme comunitarie del settore con particolare riferimento a quelle relative alla concorrenza.

Il trasferimento dei beni ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale nel possesso giuridico e subentro di tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.

I beni trasferiti che entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali **possono essere alienati rispettando due condizioni:**

- previa valorizzazione attivando le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico;
- ottenendo la attestazione di congruità da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio a seconda delle competenze; quest'ultime devono rilasciare l'eventuale attestazione entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente territoriale.

I beni trasferibili

Articolo 5

Possono essere trasferiti a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane, regioni:

- **tutti i beni del demanio marittimo** indicati nell'articolo 822 del codice civile e nell'articolo 28 del codice della navigazione.¹⁶ Sono **esclusi** dal trasferimento **i beni** che sono **direttamente in uso alle amministrazioni statali**.
- **i beni del demanio idrico e relative pertinenze**, nonché le opere idrauliche e di bonifica eventualmente di appartenenza dello stato

Non possono essere trasferiti:

- **i fiumi di ambito sovraregionale** che restano quindi di proprietà dello stato;
- **i laghi di ambito sovraregionale, salvo che intervenga una intesa tra le regioni interessate**, ferma restando comunque l'eventuale disciplina a livello internazionale.
- **gli aeroporti di interesse regionale** appartenenti al demanio aeronautico civile statale e relative pertinenze, che non abbiano un interesse nazionale;
- **le miniere e le relative pertinenze** che siano ubicate sulla terraferma;
- **tutti gli altri beni immobili (aree e fabbricati) di proprietà dello stato** a eccezione di quelli espressamente dichiarati non trasferibili.

... e quelli non trasferibili

Articolo 5

La norma individua un elenco di beni non trasferibili:

- **gli immobili utilizzati dalle amministrazioni dello stato**, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli Enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle Agenzie di cui al D.Lgs n. 300 del 1999. L'esclusione opera a condizione che questi immobili siano utilizzati per finalità istituzionali;
- **i porti e gli aeroporti di rilevanza** economica nazionale ed internazionale;
- **i beni appartenenti al patrimonio culturale**, salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
- **i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali** per la razionalizzazione e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari che siano già stati sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto;
- **le reti di interesse statale**, comprese quelle stradali ed energetiche;
- **le strade ferrate in uso di proprietà dello stato**;
- **i parchi nazionali e le riserve naturali statali**;
- i beni costituenti **la dotazione della Presidenza della Repubblica**, nonché **i beni in uso a qualsiasi titolo al senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, alla Corte Costituzionale**, nonché **agli organi di rilevanza costituzionale**;
- **i fiumi e i laghi di ambito sovraregionale**.

... e quelli non trasferibili (*segue*)

Articolo 5

Le amministrazioni statali trasmettono in modo adeguato e motivato all’Agenzia del demanio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo gli elenchi dei beni immobili di cui chiedono l’esclusione dal trasferimento.

Entro i 45 giorni successivi, previo parere della Conferenza unificata da esprimere entro 30 giorni, **l’Agenzia del demanio redige l’elenco dei beni esclusi dal trasferimento** (che deve essere reso pubblico). Gli elenchi possono essere integrati o modificati seguendo la procedura indicata.

DECRETI BIENNALI DI ATTRIBUZIONE (articolo 7)

Ogni due anni, a partire dal 1^a gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge, su richiesta di enti locali, sono predisposti uno o più decreti di attribuzione di ulteriori beni resisi disponibili per ulteriori trasferimenti. Gli enti territoriali possono individuare e richiedere beni non inseriti in precedenti decreti allegando una relazione attestante i benefici derivati alle amministrazioni pubbliche da una diversa utilizzazione funzionale dei beni o da una migliore valorizzazione in sede locale.

A stylized, colorful illustration of a military base. In the foreground, there are several soldiers in uniform, some standing and some in a crouching position. Behind them are various military structures, including a large building with a flagpole flying the Italian flag, and a tank. The background features a blue sky with clouds and a green field. The overall style is graphic and illustrative.

I beni della difesa

Articolo 5

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo **un decreto del Presidente del Consiglio**, su proposta del ministro della Difesa, di concerto con il ministro dell'Economia e del ministro per le Riforme per il federalismo, previa intesa sancita in Conferenza unificata, **individuerà e attribuirà gli immobili del Ministero della Difesa che possono essere trasferiti** in quanto:

- non ricompresi fra quelli utilizzati per le funzioni di difesa e sicurezza nazionale;
- non oggetto delle procedure di cui all'articolo 14-bis del d.l. 112/2008, nonché della finanziaria 2008 e del 2010;
- non funzionali alla realizzazione dei programmi di riorganizzazione dello strumento militare finalizzati all'efficace ed efficiente esercizio delle citate funzioni.

The background features a stylized, colorful illustration of a town square. In the center, there is a building with a clock tower and a flagpole flying the Italian flag. Several figures in traditional or historical attire are depicted around the square. The scene is set against a backdrop of rolling hills and a blue sky. The overall style is that of a traditional Italian folk art or a stylized historical painting.

Utilizzo ottimale dei beni

Articoli 6 e 8

Al fine di favorire la valorizzazione dei beni trasferiti e promuovere la capacità finanziaria degli enti territoriali, tali beni, tramite la loro valorizzazione mediante l'approvazione delle varianti urbanistiche, possono essere conferiti a uno o più fondi di investimento immobiliare. Ciascun bene è conferito, dopo la procedura di valorizzazione urbanistica, per un valore la cui congruità è attestata entro il termine di 30 giorni dall'Agenzia del Demanio o dall'Agenzia del territorio secondo le rispettive competenze. La Cassa depositi e Prestiti può partecipare ai fondi di investimento immobiliare.

È prevista la possibilità per gli enti territoriali di procedere, al fine della migliore utilizzazione dei beni trasferiti per lo svolgimento di funzioni primarie, a consultazioni tra loro e con le amministrazioni periferiche dello stato, convocando apposite conferenze di servizio. Le risultanze delle consultazioni sono trasmesse al Ministero dell'economia, con la finalità di una migliore elaborazione di successive proposte e possono anche essere utilizzate a sostegno delle richieste avanzate dagli enti.

Riduzione del debito pubblico

Articolo 7

La disposizione disciplina l'utilizzo delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dall'eventuale alienazione del patrimonio disponibile a essi trasferito, oppure dalla eventuale cessione di quote dei fondi immobiliari a cui siano stati attribuiti i medesimi beni.

È attribuito agli enti territoriali il 75% delle predette risorse, le quali devono essere destinate alla riduzione del debito dell'ente. Solo in assenza del debito, e in ogni caso solo per la parte eventualmente eccedente, tali risorse possono essere utilizzate per investimenti.

La residua quote del 25% è invece destinata alla riduzione del debito statale, cioè al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Le modalità di applicazione delle disposizioni precedenti saranno disciplinate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo.

Per poter procedere all'alienazione degli immobili attribuiti ciascun ente territoriale dovrà **ottenere l'attestazione della congruità del valore da parte dell'Agenzia del Demanio o dell'agenzia del Territorio secondo le rispettive competenze.** Le agenzie devono dare risposta entro 30 giorni dalla richiesta.

L'attuazione del d.lgs. demaniale deve essere assicurata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 della legge 42 del 5 maggio 2009, ossia compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

Disposizioni finali

Articolo 9

ESENZIONE DA DIRITTI E TRIBUTI

Tutti gli atti, contratti e adempimenti relativi alla attuazione del decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI AGLI ENTI TERRITORIALI

Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia, sentiti il ministro dell'Interno, il ministro per la Semplificazione normativa, il ministro per le Riforme per il federalismo e il ministro per i Rapporti con le regioni, **previa intesa in sede di Conferenza unificata, determineranno le modalità di riduzione delle risorse, a qualsiasi titolo spettanti agli enti locali, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali che deriva dal trasferimento dei beni.**

Tale misura decorrerà dal primo esercizio successivo alla data di trasferimento.

Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti non si applicano i vincoli del patto di stabilità interno. L'importo in essere è quello corrispondente alle spese sostenute dallo stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

TRASFERIMENTO FUNZIONI E PERSONALE

Il Presidente del Consiglio con proprio decreto in relazione al trasferimento dei beni immobili **garantisce la coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzione e le necessarie disponibilità di risorse umane e finanziarie.** La norma specifica che questo deve avvenire attraverso il trasferimento del personale al fine di evitare ogni duplicazione di funzioni.



Uno sguardo ai decreti legislativi

Il federalismo municipale

d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23



Finalità

- **Disciplinare in maniera diversa il rapporto economico tra lo Stato centrale e gli enti locali;**
- **con il federalismo municipale i comuni assumono una propria autonomia fiscale e hanno la possibilità di ottenere nuove entrate attraverso forme di tassazione versate e trattenute in loco;**
- **cambia il concetto di imposte raccolte a livello centrale e ridistribuite tra i vari territori.**

Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare

Articolo 2, commi 1 e 2

Rilevanti cambiamenti in materia di fiscalità immobiliare dei comuni

Dal 2011

devoluzione ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, **del gettito o di quote di gettito dei tributi:**

- imposta di registro e bollo su atti soggetti a trascrizione;
- imposta di registro e bollo sui contratti di locazione relativi a immobili;
- imposta ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito nel comma 5, il quale sancisce che “il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato”;
- Irpef (in relazione ai redditi fondiari, escluso però il reddito agrario);
- tributi speciali catastali;
- tasse ipotecarie
- cedolare secca sugli affitti di cui all’art. 3

Fondo sperimentale di riequilibrio

Articolo 2, commi 3, 7 e 8

È stato istituito un **Fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale** e, comunque, fino alla data di attivazione del Fondo perequativo, con la **finalità** di assicurare una devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare che risulti progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni.

Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.

Le **modalità di alimentazione e di riparto** del Fondo, nonché le **quote del gettito** dei tributi verranno **stabilite con successivo decreto**.

Il riparto del Fondo fra i singoli Comuni deve avvenire tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard (ove effettuata ai sensi del d.lgs. n. 216 del 2010) nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti.

Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali nonché per le isole monocomune sono stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate.

In corrispondenza del gettito che confluisce nel Fondo vengono ridotti i trasferimenti erariali spettanti ai comuni.

Compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto

Articolo 2, comma 4

Dal 2011

Viene introdotta a favore dei comuni una **compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto**: con Dpcm verrà fissata la percentuale del gettito che dovrà rispettare di saldi di finanza pubblica, in modo da determinare un ammontare di risorse equivalente alla compartecipazione al gettito Irpef pari al 2 per cento.

In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito Iva ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito Iva per provincia suddiviso per il numero di abitanti di ciascun comune.

Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relative agli atti soggetti a imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

Addizionale all'accisa sull'energia elettrica

Articolo 2, comma 6

Dal 2012

L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario. Nei medesimi territori è aumentata l'accisa erariale.

Con decreto, da emanarsi entro il 31 dicembre 2011, verranno stabilite le modalità attuative.



Misure d'intervento dei comuni per rafforzare l'attività di accertamento tributario

Articolo 2, comma 10

Al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

- è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
- è elevata al 50% la quota dei tributi statali ancora riconosciuta ai comuni,
- i comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'anagrafe tributaria relativamente a:
 - a contratti di locazione;
 - somministrazione di energia, servizi idrici e gas relativamente a immobili siti sul loro territorio;
 - soggetti che hanno il domicilio fiscale sempre sul loro territorio;
 - soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o d'impresa.

Misure d'intervento dei comuni per rafforzare l'attività di accertamento tributario (*segue*)

Articolo 2, comma 10

- i comuni hanno accesso, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;
- il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi e per la formulazione delle previsioni di entrata.

Cedolare secca sugli affitti

Articolo 1, comma 1, lett. g), articolo 2, comma 8, e articolo 3

Dal 2011

La cedolare secca non è un tributo proprio locale, ma una compartecipazione ad aliquota del 21,7 per il 2011 (e poi del 21,6 dal 2012) di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF sugli affitti immobiliari che viene devoluta ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

A decorrere dall'anno 2011 il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, in **alternativa facoltativa** rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'IRPEF, **può optare per un'aliquota fissa sotto forma di cedolare secca**. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione.

La nuova imposta sui canoni di locazione, previa opzione da parte del contribuente, **sostituisce:**

- l'attuale tassazione Irpef (e le relative addizionali);
- l'imposta di registro sul contratto di locazione;
- l'imposta di bollo sul contratto di locazione;
- l'imposta di registro sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione;
- l'imposta di bollo sulla risoluzione e sulla proroga del contratto di locazione;

Cedolare secca sugli affitti (*segue*)

Articolo 1, comma 1, lett. g), articolo 2, comma 8, e articolo 3

La cedolare secca si applica:

- agli immobili affittati a uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione
- ai contratti di locazioni "brevi" i cui contratti - attualmente - non sono soggetti a obbligo di registrazione.

La nuova disciplina non trova applicazione per le locazioni di immobili a uso abitativo effettuate nell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni.

Il prelievo è determinato nelle seguenti misure fisse:

- **21% per i canoni liberi;**
- **19% per i canoni agevolati.**

La cedolare è versata entro il termine stabilito per il pagamento dell'Irpef. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, sono stabilite:

- le **modalità di versamento in acconto** della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012;
- le **modalità di versamento a saldo** della cedolare;
- ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione di quanto disposto nell'articolo 3 del decreto in rassegna.

Cedolare secca sugli affitti (*segue*)

Articolo 1, comma 1, lett. g), articolo 2, comma 8, e articolo 3

Viene disposta una disciplina specifica per **i contratti di locazione degli immobili a uso abitativo non registrati** entro i termini:

- la durata della locazione è stabilita in quattro anni dalla data di registrazione, volontaria o d'ufficio
- a decorrere dalla registrazione il canone annuo è fissato in misura tripla della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell'aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo.

Al fine di **incentivare l'opzione per la cedolare secca** viene prevista una misura di sostegno a favore degli inquilini: nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca, è **sospesa la facoltà di chiedere**, per tutta la durata dell'opzione, **l'aggiornamento del canone di locazione**, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.



Imposta di soggiorno

Articolo 4

Dal 2011

Viene prevista la **facoltà**, per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, **di istituire un'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

La disposizione precisa che l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame sarà dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno.

Addizionale comunale all'Irpef

Articolo 5

Dal 2011

La norma rinvia ad un successivo regolamento, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23/2011, la disciplina della graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'Irpef, o di aumentarla nel caso sia stata istituita.

Tale sblocco potrà avvenire anche automaticamente nel caso in cui il regolamento in questione non venga emanato: in tal caso i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale o l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento possono esercitare tale facoltà..

Per tali comuni il limite massimo dell'addizionale nei primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2% annuo.

Imposta di scopo

Articolo 6

Dal 2011

Con regolamento da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011 è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo in modo da prevedere:

- individuazione di ulteriori opere pubbliche rispetto a quelle indicate nel comma 149 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- l'aumento fino a 10 anni della durata massima dell'applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 dell'articolo 1 della legge 296/2006;
- la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Resta fermo l'obbligo di restituzione del tributo in caso di mancato inizio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

A stylized, colorful illustration of a town square. In the center is a fountain with water spraying upwards. Surrounding the fountain are various buildings, some with red roofs and others with white walls. There are also several figures of people, some standing and some sitting, in various poses. The background is a mix of light blue and green washes, suggesting a bright, open space. The overall style is modern and graphic.

Federalismo fiscale municipale

Articolo 7

Al fine di operare una razionalizzazione del sistema tributario messo al servizio dei governi locali, l'articolo 7 prevede che, con l'attuazione della delega al governo in materia di federalismo fiscale per il finanziamento dei comuni, a decorrere dal 2014 siano introdotte due nuove forme di imposizione municipale:

- un'imposta municipale propria;
- un'imposta municipale secondaria..



Imposta municipale propria

Articolo 8

Dal 2014

L'imposta municipale propria **sostituisce**, per la componente immobiliare, **l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)** e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi a beni non locati, e **l'imposta comunale sugli immobili (ICI)**.

Ha **per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale**. Non si applica all'abitazione principale e sue pertinenze, limitatamente ad una unità pertinenziale per ogni categoria.

Si applica in ogni caso (non c'è esenzione) alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

E' dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dello 0,76 per cento, ridotta della metà se l'immobile è locato.

I comuni possono inoltre prevedere una riduzione fino alla metà dell'aliquota se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero una riduzione dell'aliquota limitatamente a determinate categorie di immobili.

Applicazione dell'imposta municipale propria

Articolo 9

Individua i **sogetti passivi dell'imposta municipale propria** che sono:

- **il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati**, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

In caso di aree demaniali in concessione soggetto passivo è il concessionario.

Il versamento si effettua in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda entro il 16 dicembre. È ammesso il pagamento annuale.

A partire dal **1° gennaio 2015** l'imposta è corrisposta con le **modalità stabilite dai comuni**.

Con regolamento, i comuni possono introdurre l'accertamento con adesione del contribuente, prevedendo anche il pagamento delle somme dovute in forma rateale senza maggiorazione di interessi. I modelli di dichiarazione, versamento e trasmissione dei dati di riscossione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia, sentita l'Anci.

E' prevista l'esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, province, comuni, comunità montane, enti del Ssn destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Il reddito agrario, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario, i redditi derivanti dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società continuano a essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.

Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

Articolo 10

Dal 2014

Introduce un **sistema semplificato del regime tributario** applicabile nel caso di **trasferimento immobiliare**, prevedendo la modifica dell'art. 1 del Dpr 131/1986.

Si passa dal 10 al **9 per cento per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili** in genere o costitutivi di diritti reali di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi ovvero per atti di espropriazione per pubblica utilità; dal 3 al **2 per cento** per gli atti di trasferimento immobiliare di **abitazioni che costituiscono prima casa**, purché non di lusso.

Per entrambe le predette fattispecie l'imposta non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro.

Gli atti assoggettati all'imposta sopra prevista e tutti gli atti direttamente conseguenti per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti da imposta di bollo, da imposte ipotecaria e catastale, da tributi speciali catastali e da tasse ipotecarie.

Imposta municipale secondaria

Articolo 11

Dal 2014

Si affianca all'imposta municipale propria e, in un'ottica di semplificazione, è destinata a sostituire le seguenti forme di prelievo municipale:

- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (**TOSAP**);
- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (**COSAP**);
- l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (**ICPDPA**);
- il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (**CIMP**).

La norma aggiunge che, a decorrere dall'introduzione dell'imposta, viene abolita anche l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

Presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché del suolo pubblico e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari.

Soggetto passivo è colui che effettua l'occupazione.

L'imposta è calcolata in base alla durata e all'entità dell'occupazione, nonché alle tariffe vigenti in base alla tipologia e alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione e alla classe demografica del comune.

Le modalità di pagamento e dichiarazione e gli altri aspetti procedurali relativi alla riscossione sono stabiliti conformemente alla disciplina dell'IMU.



Finanza pubblica

Articolo 12

Prevede che l'autonomia finanziaria dei comuni debba essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

In ogni caso, l'intera riforma federalista del fisco non deve portare alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

La disposizione in esame infine assicura che, qualora in futuro si dovesse procedere al trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, deve essere loro garantito l'integrale finanziamento delle funzioni trasferite.

Fondo perequativo per comuni e province

Articolo 13

Viene istituito nel bilancio dello Stato **per finanziare le spese di comuni e province, successivamente alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali.**

Il fondo è articolato in due componenti, la prima riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali.

Tali quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Ambito di applicazione e norma transitoria

Articolo 14

Si chiarisce che:

- l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), confermando in tal senso la disciplina attualmente vigente relativamente all'Ici.
- il decreto si applica nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
- toccherà a un successivo decreto riordinare l'imposta di scopo e i prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguarda tra l'altro anche alla superficie e alla rendita catastale degli immobili.
- fino all'entrata in vigore delle nuove norme, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa sulla tassa sui rifiuti solidi urbani e sulla tassa di igiene ambientale.
- resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.
- a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
- le delibere per il 2010 sono valide se pubblicate entro il 31 marzo 2011. Si tratta in sostanza di una semplice agevolazione concessa ai comuni che non hanno ancora inviato, per la pubblicazione sul sito del Tesoro, delle delibere relative all'anno 2010. Infine, si riconoscono all'Anci, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le risorse necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali.



Fasi di attuazione, uno sguardo d'insieme

A) ENTRATE ERARIALI DEVOLUTE AI COMUNI E IMPOSTE COMUNALI

Il d.lgs. 23/2011 articola la devoluzione fiscale ai comuni in **due fasi**:

- nella prima, di durata triennale (**2011-2014**), è disposta la **devoluzione** a favore dei comuni del gettito di **una serie di imposte attualmente statali** che, a vario titolo, gravano sugli immobili;
- nella seconda, che decorre **dal 2014**, saranno introdotti nell'ordinamento fiscale **due nuove forme di imposizione municipale**: un'imposta municipale propria e un'imposta municipale secondaria.

B) LA PEREQUAZIONE

Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare il d.lgs. 23/2011 istituisce un **Fondo sperimentale di riequilibrio** che avrà una durata di tre anni e terminerà al momento dell'attivazione del **Fondo perequativo** previsto dall'articolo 13 della legge 42/2009.

A) ENTRATE ERARIALI DEVOLUTE AI COMUNI E IMPOSTE COMUNALI

Prima fase: regime transitorio (2011-13)	Fase a regime (dopo il 2014)
<ul style="list-style-type: none">➤ Compartecipazione del 30% delle seguenti imposte sui trasferimenti immobiliari:<ul style="list-style-type: none">• imposta di registro ed imposta di bollo (art. 2 comma 1 lettera a)• imposte ipotecaria e catastale (art. 2 comma 1 lettera b) *• tassa ipotecaria (art. 2 comma 1 lettera f)• tributi speciali catastali (art. 2. comma 1 lettera e)➤ Devoluzione del gettito dell'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione (art. 2 comma 1 lettera d)➤ Devoluzione del gettito dell'IRPEF sui redditi fondiari escluso il reddito agrario (art. 2 comma 1 lettera c)	<ul style="list-style-type: none">➤ Compartecipazione del 30% dell'imposta unica sui trasferimenti in sostituzione dei prelievi indiretti sui trasferimenti immobiliari (art. 7 comma 2)➤ Compartecipazione del 30% delle imposte sui trasferimenti immobiliari non sostituiti dalla precedente compartecipazione (art. 7, comma 3)➤ Imposta municipale (<i>IMU</i>) propria in sostituzione dell'IRPEF, e relative addizionali, sui redditi fondiari e dell'attuale ICI (art. 7 e 8)➤ Imposta municipale (<i>IMU</i>) secondaria in sostituzione della TOSAP, dei canoni di occupazione di spazi e aree pubbliche e altri tributi minori (art. 7 e 11)

ENTRATE ERARIALI DEVOLUTE AI COMUNI E IMPOSTE COMUNALI (segue)

Prima fase: regime transitorio (2011-13)	Fase a regime (dopo il 2014)
<ul style="list-style-type: none">➤ Devoluzione di una quota del gettito della cedolare secca sui canoni di locazione di immobili ad uso residenziale (art. 2 comma 1 lettera g)➤ Compartecipazione all'IVA (art. 2 comma 4)➤ Addizionale all'Irpef: viene rimosso il blocco per i comuni che non l'hanno istituita e non hanno raggiunto l'aliquota massima dello 0,4% (art. 5)➤ Imposta di soggiorno (art. 4)➤ Revisione imposta di scopo (art. 6) <p>* Cfr art. 5</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Addizionale all'IRPEF (facoltativa) riordinata con un successivo decreto (art. 5)➤ Imposta di soggiorno (art. 4)➤ imposta di scopo (art. 6)

B) LA PEREQUAZIONE

Fase preliminare (2011- 2013)	Fase a regime (dopo il 2014)
<p data-bbox="436 486 1108 558">➤ Fondo sperimentale di riequilibrio (art. 2 comma 3)</p> <ul data-bbox="481 598 1108 829" style="list-style-type: none">• alimentato dai gettiti delle imposte di cui alla tabella A) (prime quattro voci), secondo quanto verrà precisato in un successivo decreto• ripartito con criteri fissati da un successivo decreto	<p data-bbox="1142 486 1702 526">➤ Fondo perequativo (art. 13)</p> <ul data-bbox="1164 566 1758 1173" style="list-style-type: none">• alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'art. 2, commi 1 e 2 a cui si aggiunge la compartecipazione al gettito dei tributi derivanti dal trasferimento immobiliare (art. 7 comma 2), successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali• articolato in due componenti: una per le funzioni fondamentali e una per le altre funzioni• modalità di alimentazione e di riparto, tenendo conto della definizione dei fabbisogni standard, saranno disciplinate in un successivo decreto.



Uno sguardo ai decreti legislativi

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.

In attesa di pubblicazione



Ambito di intervento

In attesa di conoscere il testo definito, quando pubblicato, il decreto si compone di 5 parti:

- l'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario;
- l'autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane;
- la disciplina dei fondi di perequazione;
- la disciplina dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario regionale
- l'istituzione della conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica



Addizionale IRPEF

- La prima fonte di entrata delle Regioni **sarà l'addizionale IRPEF**. L'entrata a regime è prevista a **decorrere dal periodo di imposta 2013**.
- La rideterminazione avverrà sulla base di uno specifico Dpcm e i gettito assicurato alle Regioni dovrà essere equivalente alle entrate corrispondenti a quelle della aliquota base vigente all'entrata in vigore del decreto su federalismo regionale.
- A partire dal 2013 le Regioni potranno aumentare o diminuire l'aliquota dell'addizionale regionale di base.
- Fino al 2013 è concesso alla regioni che hanno una addizionale attuale superiore allo 0,9% di poterla diminuire fino a tale soglia.
- Le regioni potranno aumentare, rispetto allo 0,9% attuale, l'addizionale dello 0,5% nel 2013, fino all'1,1% nel 2014, e nel 2,1% dal 2015. L'addizionale massima potrà quindi arrivare al 3%. Nel caso di una maggiorazione superiore allo 0,5% essa non si applica ai contribuenti fino a 15.000 euro.

Compartecipazione all'IVA

- Le regioni potranno compartecipare al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- Nei primi due anni 2011 e 2012 la compartecipazione verrà calcolata sulla base della normativa vigente al netto di quanto devoluto alle Regioni a statuto speciale e delle risorse comunitarie.
- Nella fase successiva, a partire dal 2013, la compartecipazione sarà basata sul principio delle territorialità con un legame diretto fra volume di affari prodotto sul territorio della regione, individuando quale presupposto della territorialità il "luogo di consumo".
- Per i servizi il luogo della prestazione sarà il domicilio di colui che usufruisce il servizio; per la cessione degli immobili, l'ubicazione degli stessi.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Le Regioni potranno, attraverso legge propria, ridurre le aliquote dell'IRAP, fino ad azzerarle anche completamente. Tuttavia nessuna riduzione dell'IRAP potrà essere deliberata da quelle regioni che avessero introdotto una maggiorazione della addizionale regionale IRPEF superiore allo 0,5%.



Tributi propri e soppressione trasferimenti

A partire dal 2013 le Regioni potranno trasformare in tributi propri o sopprimere una serie di tasse, imposte e concessioni tra cui:

- la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- tassa sulle concessioni regionali;
- l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo.

A partire dall'entrata in vigore nei nuovi meccanismi, **cioè dal 2013**, saranno soppressi tutti i trasferimenti statali di parte corrente alle Regioni a Statuto ordinario con carattere di generalità e permanenza.

A partire dal 2013 **saranno soppressi i trasferimenti statali relativi alla compartecipazione dell'accisa** sulla benzina, ma la rimodulazione delle addizionali regionali IRPEF dovrà garantire un gettito corrispondente.

A stylized, colorful illustration of a town or city. In the background, there is a castle with a flag on top. In the foreground, there is a soccer ball. The scene is set against a backdrop of blue and green shapes, possibly representing hills or clouds. The overall style is cartoonish and vibrant.

Recupero fiscale

L'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali dei tributi erariali sarà versato alle Regioni.

La stessa normativa opera nella attività di recupero del gettito IVA.

Perequazione

Al fine di evitare che i nuovi meccanismi determini uno squilibrio forte tra le diverse regioni, diversamente collocate nella scala economica, vengono istituiti due fondi perequativi al fine di operare un riequilibrio, con trasferimento di risorse dalle regioni più ricche a quelle più povere.

Sono istituiti due fondi:

- un fondo per le funzioni fondamentali, sanità, assistenza, istruzione, trasporti che sarà alimentato dal gettito dell'IVA;
- un fondo per le funzioni non fondamentali, che sarà alimentato dall'IRPEF territoriale

Spesa sanitaria e costi standard

Con l'entrata in vigore della nuova normativa la spesa sanitaria sarà finanziata al 100% a costi standard calcolati su quelli di tre regioni scelte tra una rosa di cinque.

